

CAMERA DEI DEPUTATI N. 677

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(FANFANI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAMBRONI)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREOTTI)

Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione
e sulla iniziativa legislativa del popolo

Seduta del 5 dicembre 1958

ONOREVOLI COLLEGI! — Il presente disegno di legge mira a dare completa attuazione a quattro precetti costituzionali in tema di manifestazioni di democrazia diretta, vale a dire:

1°) a quello dell'articolo 75 della Costituzione che prevede il *referendum* abrogativo, per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge;

2°) a quello dell'articolo 138 che prevede il *referendum* di approvazione delle leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali, qualora, nella seconda votazione, non siano state approvate a maggioranza di due terzi dei componenti delle Camere;

3°) al precetto dell'articolo 132, che riguarda il *referendum* per la modifica territoriale delle Regioni e contempla i casi di fusione di Regioni esistenti, di creazione di nuove Regioni e di distacco di comuni o pro-

vincie, appartenenti ad una data Regione e loro aggregazione ad un'altra Regione;

4°) infine, al precetto dell'articolo 71 per quanto concerne l'iniziativa delle leggi, da esercitarsi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Già in passato la complessa materia, costituita dall'attuazione di tali istituti, ha formato oggetto di molteplici iniziative parlamentari e di un progetto governativo, ma né questo né quelle hanno mai potuto completare il loro *iter*.

In particolare, nel corso della prima legislatura, il Governo presentò un disegno di legge (Camera, Doc. n. 349) inteso a disciplinare il primo, il secondo ed il quarto degli istituti suindicati; e l'esame di tale disegno di legge fu dalle Camere condotto unitamente a quello della proposta di iniziativa degli onorevoli De Martino ed altri (Camera, Doc.

n. 148), che si limitava a contemplare soltanto il *referendum* abrogativo e il *referendum* di approvazione delle leggi costituzionali. Sulla base di questi due progetti, un Comitato ristretto, nominato dalla prima Commissione permanente della Camera, elaborò un testo coordinato, che cercava di contemperare in varia guisa i principi informativi di entrambi, integrandoli secondo le esigenze e gli orientamenti emersi nel corso della discussione.

L'*iter* del testo così formulato fu molto laborioso, sicché esso non giunse al traguardo dell'approvazione definitiva. Infatti, approvato dalla Camera nella seduta dell'8 marzo 1951, fu modificato dal Senato nella seduta del 21 dicembre successivo (Doc. n. 1608); tornato alla Camera, subì nuove modifiche (Doc. n. 349-148-B); e fu, poi, ulteriormente modificato dal Senato (Doc. n. 1608-B); e non poté, così, essere varato prima che, alla fine della legislatura, se ne verificasse la decadenza.

Peraltro, il lavoro compiuto dalle Camere è stato, pur sempre, fecondo di risultati, giacché è servito a identificare e a tracciare le linee maestre della normativa di attuazione degli istituti di democrazia diretta, alle quali, in buona sostanza, si attiene il presente disegno di legge, distaccandosene soltanto nella soluzione di taluni problemi e tenendo, altresì, presente la proposta di iniziativa degli onorevoli Luzzato ed altri (Camera, Doc. n. 22) presentata nella legislatura in corso, per quanto riflette il *referendum* per la modifica territoriale delle Regioni, che non era disciplinato, come si è detto, nel testo discusso dalle Camere.

Il principio fondamentale, al quale si ispira il presente disegno di legge, è costituito dalla piena affermazione del diritto pubblico di richiesta di *referendum*, il quale può essere esercitato in ogni tempo, con l'esclusivo limite dei sei mesi che seguono e di quelli che precedono l'elezione di una delle Camere, giacché il rinnovo della struttura parlamentare delle Assemblee legislative potrebbe far cessare la materia della richiesta di *referendum* in virtù di iniziative volte alla abrogazione delle leggi o delle disposizioni di legge, che ne dovrebbero formare l'oggetto. Tale limite riguarda soltanto il *referendum* di abrogazione, mentre non si applica al *referendum* sulle leggi costituzionali, come risulta dal tenore dell'articolo 28 del disegno di legge e come esige il precetto costituzionale dell'articolo 138, che fissa in tre mesi dalla pubblicazione il termine perentorio per la richiesta del *referendum*: termine, questo, che potrebbe

per avventura cadere entro i limiti temporali del periodo escluso ai sensi dell'articolo 11 del disegno di legge.

Salvaguardato, in tal modo, nella misura più completa il diritto di *referendum*, costituzionalmente garantito, si trattava di predisporre una normativa per la concreta attuazione di tale diritto, che, senza incidere sulla sostanza di esso, si rivelasse idonea ad evitare il troppo frequente ripetersi di consultazioni elettorali, che finirebbe per svilire questa fondamentale manifestazione di democrazia e potrebbe fomentare una tendenza assenteistica, che si pone in contrasto con l'esigenza di partecipazione di tutti i cittadini alla consultazione, come garanzia della rispondenza dei suoi risultati alla effettiva volontà della maggioranza del corpo elettorale. A tale riguardo non si può negare che è nell'interesse della collettività impedire che il reiterato e incontrollato svolgimento — a breve o brevissima distanza temporale — di sempre nuovi *referendum* possa tradursi in una vera e propria insidia alle istituzioni democratiche e accendere nel Paese un clima di perpetua competizione elettorale.

Pertanto, in applicazione del disposto dell'articolo 75, ultimo comma, della Costituzione, che affida alla legge ordinaria la disciplina delle modalità di attuazione del *referendum*, è stata esclusa la possibilità dello svolgimento di un *referendum* mentre il precedente è ancora in corso di svolgimento; d'altra parte, si è ammessa la contemporaneità di più *referendum*, fino al numero di tre (superato il quale l'espressione del voto potrebbe risultare non spontanea, essendo facile per l'elettore cadere in confusione) e per rendere agevole e funzionale tale principio è stata posta la norma dell'articolo 5, che consente la costituzione, distanziata nel tempo, di più Uffici centrali per il *referendum* fino a quando i termini stabiliti per le varie fasi del procedimento, che va dal deposito della richiesta alla proclamazione dei risultati, consentono di operare la concentrazione.

A tal fine mira anche il potere discrezionale attribuito al Presidente della Repubblica dell'articolo 14, comma 2°. Nel numero massimo di tre *referendum* si computa anche il *referendum* su leggi costituzionali (articolo 28); e poiché appare chiara l'esigenza di un immediato svolgimento di tale tipo di *referendum*, qualora siano già tre i *referendum* di abrogazione richiesti, si è disposto che il *referendum* su leggi costituzionali si debba svolgere in luogo dell'ultimo, in ordine cronologico, dei tre, qualora il testo della legge

costituzionale sia stato pubblicato a norma dell'articolo 26, prima del decreto di indizione dei *referendum* di abrogazione.

Sono stati, poi, fissati limiti particolari — dall'articolo 23, per i *referendum* di abrogazione e dall'articolo 37, per i *referendum* di modificazione territoriale — allo scopo di impedire che una richiesta respinta dal voto popolare possa essere subito riproposta, nel tentativo di eludere il giudizio negativo già manifestato.

Occorre anche ricordare che uno dei punti più delicati della materia dei *referendum* è rappresentato dalla determinazione degli organi presso i quali devono essere istituiti l'Ufficio centrale e gli Uffici provinciali del *referendum*. Quanto a questi ultimi, si è ritenuto di disporre che essi debbano essere costituiti presso i tribunali nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia (articolo 19); mentre l'Ufficio centrale viene organizzato presso la Corte di cassazione, che è apparsa l'autorità più indicata per assicurare uniformità di orientamento, completezza di indagini e assoluta rispondenza alla legge del controllo di procedibilità delle richieste (articolo 5).

Dopo questi chiarimenti d'indole generale, bastano pochi cenni sulla normativa del presente disegno di legge. Esso si articola in quattro titoli, distintamente dedicati a ciascuno dei quattro istituti in principio indicati, e in un quinto titolo, contenente le disposizioni finali. Più ampia e dettagliata è, logicamente, la disciplina del *referendum* abrogativo, giacché i successivi tre titoli fanno rinvio,

per le modalità di svolgimento delle singole fasi della consultazione popolare, al titolo primo. Questo è suddiviso in quattro capi, che trattano, rispettivamente, della richiesta di *referendum* (sia nell'ipotesi di iniziativa degli elettori che in quella di iniziativa dei Consigli regionali), della indizione del *referendum* (che avviene previa sentenza ammissiva della Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1), dello svolgimento del *referendum* (per la cui disciplina valgono sostanzialmente le norme del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati anche in forza del rinvio contenuto nell'articolo 40), della proclamazione del risultato e della sua pubblicità.

Il titolo II regola il *referendum* per l'approvazione delle leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali; il titolo III, il *referendum* per la modificazione territoriale delle Regioni, in entrambi i casi previsti dall'articolo 132 della Costituzione; il titolo IV, l'iniziativa del popolo nella formazione delle leggi. Infine l'articolo 41, che è contenuto nel titolo V dedicato alle disposizioni finali, estende ai *referendum* le disposizioni penali dettate dal testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati.

Nel proporre questo disegno di legge all'approvazione parlamentare, il Governo ritiene di aver dato un valido contributo alla organica attuazione degli istituti di democrazia diretta, sanciti dal legislatore costituente per una più stretta partecipazione dei cittadini al reggimento della cosa pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

« REFERENDUM » PER L'ABROGAZIONE DELLE LEGGI

CAPO I. — RICHIESTA DI « REFERENDUM ».

SEZIONE I. — *Iniziativa degli elettori.*

ART. 1.

Gli elettori che intendono farsi promotori del *referendum* abrogativo previsto dall'articolo 75 della Costituzione, devono darne notizia alla Cancelleria della Corte di cassazione, presentandosi alla stessa e indicando la legge o l'atto avente forza di legge o le singole disposizioni di essi di cui chiedono l'abrogazione.

Il cancelliere ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

All'atto di tale comunicazione i promotori presentano al cancelliere i fogli sui quali si propongono di raccogliere le firme dei richiedenti il *referendum*.

I fogli debbono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata e debbono contenere al loro inizio, a stampa o con stampigliatura, la precisa dichiarazione della richiesta del *referendum*, con le indicazioni prescritte dall'articolo 2.

Il cancelliere appone ai fogli il timbro a data della Corte di cassazione e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro tre giorni dalla presentazione.

ART. 2.

Nei fogli vidimati dal cancelliere si devono indicare i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, e la legge o l'atto avente forza di legge dei quali si propone l'abrogazione, completando la formula « volete che sia abrogata la legge... » con la data, il numero e il titolo della legge o dell'atto avente valore di legge sul quale il *referendum* sia richiesto.

Qualora si richieda *referendum* per abrogazione parziale, nella formula indicata al precedente comma dovrà essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali il *referendum* sia richiesto.

Qualora si richieda *referendum* per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, oltre all'indicazione della legge e dell'articolo di cui ai precedenti commi primo e secondo, dovrà essere inserita l'indicazione del comma, e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge delle quali sia proposta l'abrogazione.

ART. 3.

La richiesta di *referendum* viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo 1.

Accanto alle firme debbono essere indicate per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura. L'autenticazione deve contenere l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre la data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Per le prestazioni del notaio e del cancelliere è dovuto l'onorario stabilito dall'articolo 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Alle richieste di *referendum* debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalla relativa richiesta.

ART. 4.

Il deposito di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali deve avvenire presso la Cancelleria della Corte di cassazione, entro quattro mesi dalla data del verbale di cui all'articolo 1, e può essere effettuato da uno dei richiedenti, il quale deve dichiarare al cancelliere il numero delle firme contenute nella richiesta.

Del deposito, a cura del cancelliere, è fatto constare in processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora di presentazione, contenente dichiarazione o elezione di domicilio in Roma da parte del presentatore e sottoscritto in doppio originale da costui e dal cancelliere.

Uno dei due originali viene allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato al presentatore a prova dell'avvenuta presentazione.

ART. 5.

Presso la Corte di cassazione è costituito un Ufficio centrale per il *referendum*, presieduto da un presidente di Sezione e composto di dieci consiglieri, nominati dal primo presidente entro tre giorni dal deposito della richiesta. In caso di assenza o di impedimento i membri effettivi vengono sostituiti da membri supplenti, nominati con lo stesso provvedimento.

Qualora vengano presentate più richieste di *referendum*, sono costituiti tanti Uffici centrali quante sono le richieste, e comunque in nessun caso in numero superiore a tre.

Disposta la costituzione di uno o più Uffici centrali, non possono essere costituiti altri Uffici fino alla proclamazione dei risultati dei *referendum*, per i quali gli Uffici medesimi sono stati costituiti.

Tuttavia, se sono stati costituiti Uffici centrali in numero inferiore al massimo consentito, se ne possono costituire altri fino a raggiungere il numero massimo, purché non siano decorsi quattro mesi dalla data della prima costituzione. Parimenti, se per alcuna delle richieste esaminate sia stata dichiarata l'improcedibilità o l'inammissibilità, possono essere costituiti, entro lo stesso termine, altri Uffici per esaminare altre richieste in luogo di quelle dichiarate improcedibili o inammissibili.

Cessa ogni limitazione alla costituzione dei nuovi Uffici centrali, qualora nessuna delle richieste esaminate dagli Uffici anteriormente costituiti sia stata dichiarata procedibile e ammissibile.

Non potendosi svolgere più di tre *referendum* in una medesima convocazione di elettori, gli altri *referendum*, eventualmente richiesti per l'abrogazione di altre leggi, sono rinviati alle successive convocazioni, stabilendosi un ordine di precedenza corrispondente alla data del verbale di deposito, di cui al secondo comma dell'articolo 4.

ART. 6.

L'Ufficio centrale per il *referendum* verifica la regolarità della richiesta, e cioè se siano in essa e nei singoli fogli contenute le indicazioni prescritte dalla presente

legge, se le sottoscrizioni siano non meno di cinquecentomila, se per tale numero sia certificata dai sindaci l'iscrizione nelle liste elettorali, se le sottoscrizioni siano contenute nei fogli vidimati dal Cancelliere della Corte di cassazione.

Le richieste di *referendum* vengono esaminate nell'ordine cronologico di presentazione risultante a norma dell'articolo 4, secondo comma.

Entro sessanta giorni dal deposito previsto dall'articolo 4, salvo che sia impegnato nell'esame di precedenti richieste, l'Ufficio centrale, con sua ordinanza, dichiara la valida presentazione della richiesta, ovvero, qualora rilevi che essa non sia stata validamente presentata, ne dichiara, motivandola, l'improcedibilità.

L'ordinanza è notificata entro quindici giorni dalla sua pubblicazione a mezzo di ufficiale giudiziario ai presentatori, nel domicilio da loro eletto o dichiarato nel verbale di deposito; ed è comunicata al Presidente della Corte Costituzionale, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

SEZIONE II. — *Iniziativa dei Consigli regionali.*

ART. 7.

Nel caso di richiesta di *referendum* popolare, a norma dell'articolo 1, da parte di non meno di cinque Consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre il quesito e l'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, a sensi dell'articolo 2, l'indicazione dei Consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione, e dei delegati di ciascun Consiglio, uno effettivo e uno supplente; deve essere sottoscritta dai delegati, e deve essere corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun Consiglio.

La sottoscrizione dei delegati deve essere autenticata da un notaio.

ART. 8.

La deliberazione di richiedere *referendum* deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, dato a scrutinio se-

greto, e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle prescrizioni dell'articolo 2.

Quando abbia approvato tale deliberazione, il Consiglio stesso procede, a maggioranza semplice e a scrutinio segreto, alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di uno supplente agli effetti stabiliti nella presente legge.

Tali deliberazioni sono comunicate, a cura della Segreteria del Consiglio che per primo le ha approvate, ai Consigli regionali di tutte le altre regioni della Repubblica, con l'invito, ove adottino uguale deliberazione, di darne notizia al Consiglio che abbia preso l'iniziativa, perché vi sia dato seguito.

Le Segreterie dei Consigli regionali che abbiano approvato tale deliberazione e abbiano nominato i propri delegati, ne danno comunicazione alla Segreteria del Consiglio che ha preso l'iniziativa.

Qualora la deliberazione di richiedere il *referendum* sia approvata da altri Consigli regionali con modificazione del quesito, questi procedono come iniziatori di nuova proposta.

ART. 9.

I delegati di non meno di cinque Consigli regionali che abbiano approvato identica deliberazione, redigono e sottoscrivono l'atto di richiesta, e lo presentano personalmente alla cancelleria della Corte di cassazione, unitamente alle copie autenticate delle deliberazioni di richiesta del *referendum* e di nomina dei delegati approvate da ciascun Consiglio regionale.

Del deposito è fatto constare in processo verbale, in conformità a quanto disposto all'articolo 4. Copia autentica del verbale è consegnata ai delegati di ciascun Consiglio regionale.

ART. 10.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito a norma dell'articolo 5, procede nei termini indicati in detto articolo alla verifica della regolarità della richiesta, e cioè se siano in essa contenute le indicazioni di cui all'articolo 2 e i nomi dei delegati, se le sottoscrizioni siano non meno di cinque, se siano autenticate, e se siano allegate le deliberazioni di approvazione della richiesta e di designazione dei delegati, validamente adottate a norma dell'articolo 8 ed entro i quattro mesi antecedenti la presentazione, da non meno di cinque Consigli regionali.

L'ordinanza è notificata a ciascun delegato presentatore presso il rispettivo Consiglio regionale, ed è comunicata al Presidente della Corte Costituzionale, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

SEZIONE III. — *Disposizione generale.*

ART. 11.

Non può essere depositata richiesta di *referendum* nei sei mesi anteriori e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere.

CAPO II. — INDIZIONE DEL « REFERENDUM ».

ART. 12.

Il Presidente della Corte Costituzionale, quando abbia ricevuto comunicazione dell'ordinanza di cui agli articoli 6 o 10, fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio per una data successiva di non meno di venti e non più di trenta giorni al ricevimento della comunicazione; e nomina il giudice relatore.

Della fissazione del giorno della deliberazione è data comunicazione di ufficio ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione i delegati o i presentatori o il Governo possono depositare alla Corte memorie per illustrare il loro punto di vista circa l'ammissibilità costituzionale della richiesta di *referendum*.

La Corte Costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza se la richiesta di *referendum* sia ammessa, o se essa debba essere respinta a norma dell'articolo 75 della Costituzione, secondo comma, perché le norme delle quali si chiede l'abrogazione sono disposizioni di leggi tributarie o di bilancio, o di amnistia o di indulto, o di autorizzazione a ratificare trattati internazionali ovvero perché la richiesta stessa è, per altra causa, costituzionalmente illegittima.

Della sentenza è data comunicazione d'ufficio al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, e ai delegati o ai presentatori,

entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa. Entro lo stesso termine il dispositivo della sentenza è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 13.

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla comunicazione della sentenza che lo abbia ammesso, di cui all'articolo 12.

La data di effettuazione del *referendum* è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione.

ART. 14.

Non può essere indetto *referendum* per una data che disti meno di sei mesi dalla scadenza di una delle due Camere o dalla data nella quale si è svolta l'elezione di una delle due Camere.

Qualora siano richiesti tre *referendum* per l'abrogazione di leggi diverse, essi si svolgono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo giorno. A tale fine l'indizione del *referendum* può essere ritardata fino a quattro mesi oltre il termine previsto dall'articolo 13, se per altro *referendum* sia stata emessa l'ordinanza prevista dal terzo comma dell'articolo 6 o dal primo comma dell'articolo 10.

CAPO III.

SVOLGIMENTO DEL « REFERENDUM ».

ART. 15.

La votazione per il *referendum* si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinati dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

ART. 16.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il *referendum* e sono

consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

ART. 17.

L'Ufficio elettorale di sezione è composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

ART. 18.

Le schede per il *referendum* sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di *referendum*, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Nel caso che il *referendum* debba svolgersi per l'abrogazione di due o tre leggi o parte di esse, all'elettore vengono consegnate tante schede di colore diverso quante sono le leggi sottoposte a *referendum*.

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta, e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

ART. 19.

Presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia è costituito l'Ufficio provinciale per il *referendum*, con l'intervento di tre magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal presidente entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il *referendum*. Sono nominati, eventualmente, anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli Uffici elettorali di sezione di tutti i comuni della provincia, l'Ufficio provinciale per il *referendum* dà atto del numero degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione nella provincia stessa, del numero complessivo di elettori che hanno votato e dei risultati del *referendum*, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in triplice esemplare, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il *referendum*, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli Uffici elettorali di sezione e ai documenti annessi, uno viene trasmesso alla Prefettura della provincia.

CAPO IV — PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO.

ART. 20.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte di Cassazione, che redige il verbale delle operazioni in cinque esemplari.

Un esemplare è depositato presso la Cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli Uffici provinciali per il *referendum*. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Senato, alla Presidenza della Camera dei Deputati ed al Ministro di grazia e giustizia.

ART. 21.

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali per il *referendum* o all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo 20, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

ART. 22.

Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o dell'atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi, che hanno formato oggetto del *referendum*.

Il decreto è pubblicato immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e inserito nella *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti* della Repubblica Italiana.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Presidente della Repubblica nel decreto stesso, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione.

ART. 23.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia contrario alla abrogazione, ne è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* a cura del Ministro di grazia e giustizia e non può proporsi richiesta di *referendum* per l'abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, o singole disposizioni di essi, prima che siano fatte le elezioni di una delle due Camere e in ogni caso non prima di tre anni.

ART. 24.

Le operazioni di *referendum* non possono avere più corso se, prima della data dello svolgimento del *referendum*, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il *referendum* si riferisce, siano stati abrogati.

TITOLO II.

« REFERENDUM » PER L'APPROVAZIONE DELLE LEGGI DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E DELLE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI.

ART. 25.

Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti, nella comunicazione al Governo dell'approvazione della legge, debbono indicare se questa sia avvenuta con la maggioranza prevista dal comma primo o con quella prevista dal comma terzo dell'articolo 138 della Costituzione.

ART. 26.

Nel caso che l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal comma primo dell'articolo 138 della Costituzione, il

Governo deve provvedere all'immediata pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* con il titolo « Testo di legge costituzionale approvato dalle Camere a maggioranza assoluta in seconda votazione », completato dalla indicazione del contenuto della legge stessa è preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda a *referendum* popolare.

Tale pubblicazione viene effettuata al solo fine di dare notizia dell'avvenuta approvazione di una legge assoggettabile a *referendum*. La legge deve perciò essere inserita nella *Gazzetta Ufficiale* distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

ART. 27.

Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista nell'articolo precedente non sia stata avanzata domanda di *referendum* ovvero quando, decorso detto termine, l'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito a norma dell'articolo 5, abbia dichiarato la improcedibilità di una richiesta di *referendum*, che sia stata irregolarmente presentata, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge nelle forme consuete; e si procede alle normali formalità di « visto » e pubblicazione previste per le altre leggi.

ART. 28.

La richiesta di *referendum* di cui al presente titolo è presentata alla Cancelleria della Corte di cassazione nel termine di cui all'articolo 26. Si applicano rispettivamente le disposizioni della sezione I o della sezione II. del capo I, del titolo I della presente legge, se la richiesta di *referendum* sia presentata da non meno di cinquecentomila elettori o da non meno di cinque Consigli regionali.

Se la richiesta sia presentata dai membri di una delle Camere, in numero non inferiore a un quinto dei componenti della Camera stessa, le sottoscrizioni sono autenticate dalla Segreteria di quella delle due Camere cui appartengono i richiedenti, che farà congiuntamente attestazione della qualità parlamentare di ciascuno di essi. Non è necessaria altra documentazione, né la presentazione dei certificati elettorali. Si applicano per il resto le norme del capo I, del titolo I di questa legge. La richiesta di *referendum* deve recare

la designazione di tre delegati effettivi e tre supplenti scelti tra i richiedenti.

Il *referendum* di cui al presente titolo si computa nel numero massimo di tre fissato dagli articoli 5 e 14 e, qualora si svolga contemporaneamente ai *referendum* di abrogazione, viene effettuato in luogo dell'ultimo dei tre *referendum* di abrogazione, determinato secondo l'ordine cronologico risultante a norma dell'articolo 4, comma secondo.

ART. 29.

Il quesito da sottoporre a *referendum* consiste nella formula: « Approvate la revisione dell'articolo della Costituzione come l'ha deliberata il Parlamento con il testo di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del ? »; oppure: « Approvate il testo della legge costituzionale approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del ? »; con indicazione rispettivamente dell'articolo della Costituzione del quale sia stata proposta la modificazione, dell'oggetto della legge costituzionale, e della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è stata fatta la pubblicazione di cui all'articolo 26.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito a norma dell'articolo 5, verifica entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta se essa è stata regolarmente presentata ai sensi del primo comma dell'articolo 6 e del primo comma dell'articolo 10, ovvero se è stata presentata dai membri di una delle due Camere in numero non inferiore a un quinto dei suoi componenti, nonché se essa è stata presentata nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 26; e con sua ordinanza dichiara valida la presentazione della richiesta, ovvero, ove rilevi che essa non sia stata validamente presentata, ne dichiara, motivandola, l'improcedibilità.

L'ordinanza è notificata, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, a mezzo di ufficiale giudiziario ai delegati dei richiedenti, nel domicilio da loro eletto o dichiarato nel verbale di deposito; ed è comunicata d'ufficio al Presidente della Repubblica, ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

ART. 30.

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un

mese dalla comunicazione dell'ordinanza che ne abbia dichiarato la valida richiesta, di cui all'articolo precedente.

È in facoltà del Presidente della Repubblica derogare alle prescrizioni contenute nell'articolo 14 circa l'intervallo minimo da altre consultazioni elettorali.

Qualora sia intervenuta la pubblicazione del testo di una legge di revisione della Costituzione o di una legge costituzionale a termini dell'articolo 26, il Presidente della Repubblica può avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma dell'articolo 14.

ART. 31.

Per quanto non previsto dai precedenti articoli, per lo svolgimento del *referendum* per la approvazione delle leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo III del titolo I, concernenti lo svolgimento del *referendum* di abrogazione delle leggi.

ART. 32.

L'Ufficio centrale per il *referendum* provvede alle operazioni indicate nell'articolo 20 e dichiara approvata la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta al *referendum*, se, considerando i voti validamente espressi, il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del *referendum* sia maggiore del numero dei voti attribuiti alla risposta negativa; altrimenti la dichiara respinta.

ART. 33.

Il Presidente della Repubblica, in base al verbale che gli è trasmesso dall'Ufficio centrale per il *referendum*, qualora sia stata proclamata l'approvazione della legge sottoposta al *referendum*, procede alla sua promulgazione. La legge costituzionale è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nelle forme consuete per la pubblicazione delle leggi, e con menzione che essa è stata approvata dalle due Camere e dal *referendum* popolare.

ART. 34.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia sfavorevole all'approvazione della legge, si dà notizia del risultato medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*, a cura del Ministro di grazia e giustizia.

TITOLO III.

« REFERENDUM » PER LA MODIFI-
CAZIONE TERRITORIALE DELLE
REGIONI

ART. 35.

I quesiti da sottoporre a *referendum*, a norma dell'articolo 132 della Costituzione, per la fusione di Regioni esistenti o per la creazione di nuove Regioni o per il distacco da una Regione e l'aggregazione ad altra di una o più province o di uno o più comuni devono essere espressi, rispettivamente, con la formula: « Volete che la Regione sia fusa con la Regione per costituire insieme una unica Regione? »; oppure: « Volete che il territorio delle province..... (o dei comuni) sia separato dalla Regione (o dalle Regioni) per formare Regione a sé stante? »; oppure: « Volete che il territorio della provincia..... .. (o delle province) sia separato dalla Regione per entrare a far parte integrante della Regione? »; oppure: « Volete che il territorio del comune (o dei comuni) sia separato dalla Regione per entrare a far parte integrante della Regione? », e la indicazione delle Regioni, delle province e dei comuni di cui trattasi; può pure essere inserita l'indicazione del nome della nuova Regione della quale si proponga la costituzione per fusione o per separazione.

La richiesta del *referendum* per la fusione di Regioni esistenti o per la creazione di nuove Regioni deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nella sostanza, di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessiva della Regione o delle Regioni interessate e che sarebbero comprese nella modificazione.

La richiesta del *referendum* per il distacco da una Regione e la aggregazione ad altra di una o più province o di uno o più comuni deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nella sostanza, rispettivamente dei consigli provinciali o dei consigli comunali delle province e dei comuni compresi nella modificazione.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti, concernenti il medesimo *referendum*, debbono recare la designazione di uno stesso delegato effettivo e di uno stesso supplente agli effetti del seguente settimo comma,

nonché la riproduzione testuale del quesito da sottoporre a *referendum*.

La richiesta di *referendum*, corredata della documentazione anzidetta, deve essere depositata alla Cancelleria della Corte di cassazione da uno dei delegati di cui al comma precedente, il quale elegge domicilio in Roma.

Il presidente della Corte di Cassazione costituisce, a termini dell'articolo 5, l'Ufficio centrale per il *referendum* popolare, il quale verifica la regolarità degli atti e, per i *referendum* di cui al secondo comma, accerta che sia raggiunto il numero minimo prescritto dei Consigli comunali richiedenti.

In caso positivo, ne dà atto con ordinanza, che viene immediatamente comunicata alla Presidenza della Repubblica e al Ministro dell'interno, nonché ai delegati di cui al quarto comma. Ai fini del raggiungimento del numero minimo prescritto di Consigli comunali richiedenti, l'Ufficio tiene conto di tutte le deliberazioni pervenute entro tre mesi dal giorno nel quale è depositata la prima.

In caso negativo, l'Ufficio dà parimenti atto del mancato raggiungimento del numero minimo, con propria ordinanza, che viene affissa all'albo della Corte di cassazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Le relative richieste perdono efficacia.

ART. 36.

Il *referendum* è indetto, con decreto del Presidente della Repubblica, nel territorio della Regione o delle Regioni interessate alla modificazione proposta, entro tre mesi dall'ordinanza di cui al settimo comma dell'articolo precedente. Partecipano alla votazione per il *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, previste dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni, dei comuni compresi nel territorio anzidetto.

Per la determinazione della data di effettuazione del *referendum* e per il caso di contemporaneità di più *referendum* valgono le norme degli articoli 13 e 14.

Per la votazione e lo scrutinio valgono, in quanto applicabili, le norme del capo III del titolo I.

ART. 37.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, procede alla somma dei risultati del *referendum* in

tutto il territorio nel quale esso si è svolto, e ne proclama il risultato, osservando, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 20.

La proposta sottoposta a *referendum* è dichiarata approvata, nel caso che il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del *referendum* non sia inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni nei quali è stato indetto il *referendum*; altrimenti è dichiarata respinta.

Un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale per il *referendum* è depositato presso la Cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali e agli atti relativi, trasmessi dagli Uffici provinciali del *referendum*. Altri esemplari del verbale sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere e ai Presidenti delle Regioni interessate; e del risultato del *referendum* è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Qualora la proposta non sia approvata, non può essere rinnovata prima che siano decorsi tre anni.

TITOLO IV.

INIZIATIVA DEL POPOLO NELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI

ART. 38.

La proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione, deve essere presentata, corredata dalle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere del Parlamento.

Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta.

Possono essere proponenti i cittadini iscritti nelle liste elettorali previste dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni, e coloro che siano muniti di una delle sentenze di cui al primo ed all'ultimo comma dell'articolo 36 della legge anzidetta.

ART. 39.

La proposta deve contenere il progetto di legge completo e redatto in articoli, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme.

Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni dell'articolo 3.

I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati dal cancelliere di una Corte di appello a sensi dell'articolo 1. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre quattro mesi prima della presentazione della proposta.

Se il testo del progetto supera le tre facciate di ogni foglio, esso va contenuto in un foglio unito a quello contenente le firme in modo che non possa esserne distaccato e da vidimarsi contemporaneamente a quello.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40.

Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con esclusione di quelle riguardanti i rappresentanti di lista.

ART. 41.

Le disposizioni penali contenute nel titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di *referendum* o per proposte di leggi, di cui alla presente legge, o voti o astensioni di voto relativamente ai *referendum* disciplinati nei titoli I, II e III della presente legge.

Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del *referendum*.

ART. 42.

Le spese per lo svolgimento delle operazioni di cui ai titoli I e II della presente legge, sono a carico dello Stato; quelle relative

alle operazioni di cui al titolo III sono a carico degli Enti locali interessati, in proporzione alla rispettiva popolazione.

Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni, nonché quelle per la liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dallo Stato.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA A
(Scheda di votazione per il referendum costituzionale)

REFERENDUM POPOLARE

per

.....

.....


.....

.....

Volete che



.....

..... ?




(cm. 3)
SI

NO
(cm. 3)



(cm. 2)

(cm. 2)



III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA B
(Retro della scheda di cui alla tabella A)

REFERENDUM POPOLARE

.....
(Data)

Provincia di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....
 Timbro